



Giunta Regionale della Campania
- D.G. 04 - U.O.D. 06
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Politica del Farmaco e Dispositivi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0394311 04/08/2023 11,03

Mitt. : 508405 Politica del Farmaco e Dispositivi...

Dest. : A TUTTI I SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA: RI...

Classifica : SB.4. Fascicolo : 12 del 2023



Ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania

e, p.c.:

ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Campania

e, per il loro tramite

ai Direttori dei Servizi Farmaceutici

ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Farmacisti della Regione Campania

ai N.A.S. della Regione Campania

Oggetto: Istituzione e gestione dei Dispensari Farmaceutici di cui all'art. 6 della L. n. 362/91 ed alla L.R. n. 5 del 06.05. 2013 art. 1 comma 54, come modificata dalla L.R. n. 35 del 2020 art. 9 - CIRCOLARE ESPLICATIVA.

La presente costituisce nota di indirizzo ed orientamento per gli enti comunali in tema di istituzione e gestione dei cd. "Dispensari farmaceutici", al fine di rendere omogenea e coerente con la normativa di settore, l'attività amministrativa di gestione della pianificazione territoriale delle farmacie e delle conseguenti attività connesse al loro funzionamento.

Il dispensario farmaceutico è una struttura (non una farmacia) destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati e la normativa nazionale prevede due sole ipotesi in cui è consentita l'istituzione: in caso di sede farmaceutica vacante (in zona rurale, in centro abitato con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) ed in caso di località di interesse turistico, riconosciuta tale espressamente dalla legge, nella quale i flussi turistici determinino stagionalmente l'esigenza di un dispensario in aggiunta alle farmacie ordinariamente operanti.

Per quanto concerne i **dispensari cd. Ordinari**, l'art. 6 della L. n. 362/1991, nel novellare l'art. 1 della L. n. 221/198, prevede la possibilità di istituirli a regime, nei comuni o frazioni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ove non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, la cui gestione viene affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina (anche di altro Comune), mentre, in caso di rinuncia, il dispensario è gestito dal Comune.

La citata normativa, quindi, ha limitato l'istituzione del dispensario farmaceutico "ordinario" al caso in cui pur essendo stata istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti ancora aperta con ciò determinando difficoltà della popolazione nell'approvvigionamento dei medicinali.

Occorre tener presente che l'istituzione del Dispensario è giustificata e condizionata *ex lege* dalla mancata attivazione della farmacia istituita e costituisce un presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie con il solo fine di garantire "l'assistenza farmaceutica minima" alla popolazione.

La compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve ritenersi esclusa in quanto viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario

Ancora, l'art. 6 della L. n. 362/1991, nel novellare l'art. 1 della L. n. 221/198 ha previsto la possibilità di istituire il **dispensario "a carattere stagionale"** nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle allora operanti aziende di promozione turistica.

Per quanto concerne, nello specifico, tale seconda tipologia di dispensario farmaceutico stagionale preme rappresentare che la legge regionale della Campania n. 8/2002, nel richiamare la legge n. 221/68 all'art. 1, come modificata dalla L. n. 362/91, all'art. 5 comma 2 prevede espressamente che la stagione turistica decorre dal 1° giugno e termina il 30 settembre di ogni anno.

A seguito delle disposizioni introdotte dalla L.r. n. 5/2013, art. 1 co. 54, il legislatore regionale, nell'ottica di garantire e migliorare il servizio territoriale nelle zone turistiche e rurali, ha demandato alle amministrazioni locali la competenza, dapprima regionale, in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'istituzione, apertura e chiusura di Dispensari, residuando quindi in capo alla Regione, in virtù della L.r. 13/85, le competenze relative alla "vigilanza sul corretto esercizio e funzionamento", le quali vengono esercitate anche per il tramite delle attività demandate alle AA.SS.LL. presenti sul territorio campano.

La L.r. n. 35/2020, interpretativa della precedente, ha introdotto l'art. 54 *bis* alla L.r. n. 5/2013 ed ha chiarito le condizioni e le modalità cui devono tener conto le amministrazioni locali nel prevedere l'istituzione di tali esercizi devono essere quelle previste dalla L. 221/1968 s.m.i., disponendo altresì l'obbligo per i Comuni ad adottare i relativi provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54 *bis*.

Giova evidenziare, infine, che l'istituzione di dispensari farmaceutici si configura come momento di programmazione secondaria rispetto a quella delle farmacie permanenti e può avvenire indipendentemente dalla procedura di revisione della pianta organica di ciascun Comune. La

pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, a monte, deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale: assicurare la capillarità e l'adeguata distribuzione dell'assistenza farmaceutica non tralasciando zone "scoperte".

L'istituzione del dispensario farmaceutico è subordinata ad una valutazione svolta dall'Ente comunale circa l'effettiva esistenza di una carenza assistenziale, nonché della effettiva necessità di assicurare un interesse pubblico.

La precarietà del dispensario farmaceutico incide necessariamente sulle dotazioni farmaceutiche, le quali sono limitate ai soli medicinali già confezionati, inclusi tra quelli erogabili a carico – totale o parziale – del Servizio sanitario nazionale; tali medicinali vengono forniti dalla farmacia "madre", il cui titolare deve provvedere non solo alla conduzione professionale, ma anche all'approvvigionamento delle relative scorte. L'assenza di autonomia del dispensario e di un farmacista responsabile (diverso da quello del titolare della farmacia che ne ha assunto la gestione) fanno sì che il dispensario stesso non sia incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale.

Inoltre, le modalità di espletamento delle attività in questione devono essere, in ogni caso, tali da garantire il rispetto delle norme di buona preparazione al fine di assicurare i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia delle preparazioni. Pertanto, l'ente comunale deve in ogni caso accertarsi che vengano rispettate le norme di buona preparazione, nonché in generale le norme regolatrici dell'allestimento dei locali adibiti ad esercizio farmaceutico in tema di condizioni igienico-sanitarie.

Tanto rappresentato, s'invitano codesti Enti comunali ad adottare provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto della normativa suesposta in tema di dispensari farmaceutici.

Il Dirigente
Dott. Ugo TRAMA

La Funzionaria
Avv. Valentina FERRARA